

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

li, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Anna Maria Porto)



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 19.-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TRIBUTI esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to dr. Germano Comparin

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Anna Maria Porto)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 248.- di Reg. Pubbl.

Addi 05/05/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Anna Maria Porto)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 05/05/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

dott.ssa Manuela Biasiolo

OGGETTO : MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemiladieci addì trenta del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 23/04/2010 prot. 0001999.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

| Presenti | Assenti | |
|----------|---------|----------------------|
| * | | - JOE FORMAGGIO |
| * | | - IVO ZUECCO |
| * | | - RICCARDO TRISSINO |
| * | | - FRANCESCA RIGATO |
| | G | - FRANCESCO FONTANA |
| | * | - DAVIDE PERDONCIN |
| * | | - FIORELLA CURIELE |
| | * | - MAURO FRIGO |
| | * | - VITTORIO BOGGIAN |
| | G | - PATRIZIO CAROTTA |
| * | | - ALESSANDRO DE BONI |
| * | | - GERMANO ZECCAGNO |
| * | | - LORENZO ZANOTTO |

Presenti n. 8.- Assenti n. 5.-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ANNA MARIA PORTO Segretario Comunale.

Il Sig. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con propria delibera n. 2 dell' 11 marzo 1999, esecutiva;

Considerato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale attribuisce potestà regolamentare ai comuni e alle province, "salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Considerato che il successivo art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 446/1997 riconosce, tra le altre, la facoltà ai Comuni, da esercitare attraverso lo strumento regolamentare, di "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;...";

Visto che il sopracitato articolo 4 del vigente Regolamento comunale nulla dispone al proposito e ritenuto di integrarlo con una ulteriore voce di assimilazione del concetto di "abitazione principale", di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., estendendola ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado, compreso il coniuge, qualora sia concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, e sia da questi soggetti utilizzata come abitazione principale; nel caso in cui l'unità immobiliare non sia interamente posseduta dal soggetto che l'ha concessa in uso gratuito con le modalità sopradette la detrazione gli spetta indipendentemente dalla percentuale di proprietà, secondo la normativa prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992;

Rilevato che l'esercizio di tale potestà regolamentare deve essere effettuata attraverso una specifica disposizione regolamentare la quale, per entrare in vigore al 1° gennaio dell'anno in corso, deve essere approvata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come dispone il combinato disposto dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 con l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, quest'ultimo come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo degli enti locali è stato fissato con Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009, al 30 aprile 2010;

Richiamato il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504;

Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 presenti e n. 8 votanti,

DELIBERA

1) di modificare l'art. 4 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con propria delibera n. 2 dell' 11 marzo 1999, esecutiva, aggiungendo, alla fine del primo comma, la seguente lettera "e): abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, al coniuge, ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e da

questi utilizzata come abitazione principale. Nel caso in cui l'unità immobiliare non sia interamente posseduta dal soggetto che l'ha concessa in uso gratuito con le modalità sopradette la detrazione gli spetta indipendentemente dalla percentuale di proprietà, secondo la normativa prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504.", lasciando inalterato il resto dell'articolo;

2) di dare atto che tale modifica regolamentare decorre dal 1° gennaio 2010;

3) di dare atto che il succitato articolo 4 risulta ora così articolato (in grassetto le modifiche apportate):

ART. 4 ***Abitazione principale***

1. Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende:

a) abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato a riscatto da Istituto Autonomo per le case popolari;

d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, nella quale dimorava prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, al coniuge, ai parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e da questi utilizzata come abitazione principale. Nel caso in cui l'unità immobiliare non sia interamente posseduta dal soggetto che l'ha concessa in uso gratuito con le modalità sopradette la detrazione gli spetta indipendentemente dalla percentuale di proprietà, secondo la normativa prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504.

2. Il comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità e i termini previsti per legge.

3. Le agevolazioni soprascritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. L'ottenimento della riduzione è subordinata all'obbligo della descrizione della tipologia di riduzione nel bollettino di versamento.

4) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/97;

5) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tributi di pubblicare l'avvenuta modificazione del regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97.